
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Discordanza tra l'originale del decreto ingiuntivo e la copia notificata all'ingiunto

In caso di discordanza tra l'originale del decreto ingiuntivo e la copia notificata all'ingiunto, l'ingiunto ha diritto di proporre l'opposizione nel termine più ampio indicato nella copia notificatagli, corrispondente al tenore dell'ingiunzione da lui effettivamente ricevuta e dalla quale è dunque chiamato a difendersi, atteso che l'opposta conclusione contrasterebbe con il diritto di difesa dell'ingiunto, non essendo tenuto a conoscerlo visionando l'originale del decreto presso la cancelleria del giudice emittente.

Tribunale di Bari, sezione terza, sentenza del 1.4.2015

...omissis...

L'eccezione di inammissibilità (la cui proponibilità non era di per sé soggetta a preclusioni trattandosi di vizio eventualmente rilevabile anche d'ufficio: cfr. Cass. n. 13252/06) della opposizione in quanto proposta tardivamente oltre il termine di 40 giorni dalla notifica indicato in decreto non è fondata. Deve infatti rilevarsi che, sebbene sia stato acquisito agli atti del giudizio l'originale del decreto ingiuntivo opposto recante l'indicazione del termine ordinario di 40 giorni per l'opposizione, parte opponente abbia depositato nel proprio fascicolo di parte l'atto a lei notificato contenente l'indicazione del diverso termine di 60 giorni per l'opposizione ed, a fronte dell'eccezione di tardività proposta da parte opposta, nella prima difesa successiva, ovvero nel verbale di udienza del 25.06.2008, abbia fatto rilevare tale discordanza di date. Non altrettanto diligente è apparso il comportamento processuale dell'opposto in quanto lo stesso ha invece depositato solo una copia del decreto ingiuntivo opposto e non l'originale dell'atto notificato all'odierno opponente e non ha mai espressamente contestato la conformità del documento prodotto dalla controparte con quello effettivamente notificato. In proposito la Cassazione ha affermato che "in caso di discordanza tra l'originale del decreto ingiuntivo e la copia notificata all'ingiunto ... l'ingiunto ha diritto di proporre l'opposizione nel termine più ampio indicato nella copia notificatagli, corrispondente al tenore dell'ingiunzione da lui effettivamente ricevuta e dalla quale è dunque chiamato a difendersi, atteso che l'opposta conclusione contrasterebbe con il diritto di difesa dell'ingiunto ... non essendo tenuto a conoscerlo visionando l'originale del decreto presso la cancelleria del giudice emittente (adempimento questo che non è previsto dalla legge ed aggraverebbe ingiustificatamente l'esercizio della difesa ...)" (cfr. Cass. n. 13671/07).

Deve pertanto ritenersi proposta tempestivamente l'opposizione che ci occupa.

Nel merito occorre rilevare che l'opponente ha dedotto di avere versato quattro acconti di pagamento per il complessivo importo di Euro. 2.448,00 di cui solo Euro. 612,00 conteggiati dall'opposto depositando nel proprio fascicolo di parte copia delle quattro quietanze relative (si veda punto 16 dell'atto di citazione). L'opposto pur contestando genericamente tali pagamenti nulla ha specificatamente contestato in ordine alle prodotte quietanze che tali pagamenti provano. Circa poi il contenuto della parcella, a fronte delle eccezioni sulle attività effettivamente svolte dall'opposto e circa lo svolgimento della causa nessuna specifica prova (il cui onere incombeva sull'opposto, attore sostanziale nel giudizio di accertamento del credito) o contestazione è stata proposta dall'opposto. Deve pertanto ritenersi provato il credito del professionista nei soli limiti dell'importo che risulta effettivamente pagato dall'opponente come documentato dalle quietanze allegate dalla stessa. Infondate appaiono invece le domande riconvenzionali di accertamento dell'inadempimento agli obblighi professionali da parte dell'opposto nell'espletamento del mandato professionale affidatogli e di accertamento del diritto dell'opponente al risarcimento dei danni in virtù di tale inadempimento, restate del tutto prive di riscontri probatori. Deve pertanto accogliersi parzialmente l'opposizione e per l'effetto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto rigettandosi le ulteriori domande proposte dall'opponente. In considerazione dell'andamento e degli esiti del procedimento appare equo compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

p.q.m.

Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da xxx opponente, , nei confronti di P.xxxx opposto, rigettata ogni diversa domanda, così provvede:

- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente procedimento.

Così deciso in Bari, il 27 marzo 2015.

Depositata in Cancelleria il 1 aprile 2015.